



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 marzo 1968 n. 337, recanti disposizioni a favore dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 agosto 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la legge n. 172/2017 che all'articolo 3 istituisce il Consiglio Superiore dello Spettacolo che subentra alla Consulta per lo spettacolo che conseguentemente viene soppressa;

VISTO il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, nel trasferire dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, al comma 16, rinomina quest'ultimo "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", di seguito denominato D.M.;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", modificato ed integrato dal D.M. 13 dicembre 2012;

VISTO il D.M. 11 gennaio 2018 recante istituzione della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante per il triennio 2018/2019/2020;

VISTO il D.M. del 30 dicembre 2020 con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 la durata della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nella composizione disposta dal suddetto decreto;

VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA l'istanza di contributo codice DOM-2020-27605-CESVAD-00001 presentata per l'anno 2020 dalla ditta Sivieri Giancarlo ai sensi dell'art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i., per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

VISTA la nota ns. prot. n. 16546 del 28 ottobre 2020 trasmessa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della ditta Sivieri Giancarlo, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna datata 28 ottobre 2020, con la quale è stata chiesta la trasmissione di documentazione integrativa ai fini delle verifiche istruttorie;





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

- VISTA** la documentazione pervenuta telematicamente in data 19 novembre 2020 ed acquisita con il ns. prot. n. 17589 di pari data;
- CONSIDERATO** ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lett. e) del D.M. la domanda, a pena inammissibilità, deve essere corredata della "documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1°ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo".
- VISTA** la nota ns. prot. 17914 del 25 novembre 2020 notificata ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della ditta Sivieri Giancarlo, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna datata 25 novembre 2020;
- VISTA** la documentazione pervenuta telematicamente in data 03 dicembre 2020 ed acquisita con il ns. prot. n. 18316 del 04 dicembre 2020;
- VISTO** il preavviso di rigetto della suddetta istanza ns. prot. n. 19386 del 29 dicembre 2020 notificato ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della ditta Sivieri Giancarlo, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna datata 29 dicembre 2020;
- VISTA** la nota pervenuta telematicamente in data 07 gennaio 2021 ed acquisita con il ns. prot. n. 169 di pari data da parte dell'Avv. Prof. Piero Sandulli per conto della ditta Sivieri Giancarlo contenente osservazioni e controdeduzioni al suddetto preavviso di provvedimento negativo;
- VISTA** la nota ns. prot. n. 760 del 18 gennaio 2021 con la quale è stato confermato il succitato preavviso di provvedimento negativo in quanto le controdeduzioni pervenute con la suddetta nota non superano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di contributo presentata dalla ditta Sivieri Giancarlo;
- RITENUTO**, pertanto, di non poter accogliere per i suddetti motivi l'istanza di contributo codice DOM-2020-27605-CESVAD-00001, presentata dalla ditta Sivieri Giancarlo per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i

DECRETA

Art. 1

L'istanza di contributo codice DOM-2020-27605-CESVAD-00001, presentata per l'anno 2020 dalla ditta Sivieri Giancarlo ai sensi dell'art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali non è accolta per i motivi illustrati da questa Amministrazione nelle note indicate in premessa.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it> con valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

Roma, 29 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio PARENTE



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo